

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 220

DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica.

Assente il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dai Servizi “Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità” ed “Accreditamenti e Qualità” e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue l'Assessore al Welfare, dott. Salvatore Negro:

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9, avente ad oggetto *“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”*, ha disciplinato, all'art. 4, i Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD).

Il comma 1) dell'art. 4 del citato Regolamento prevede che: *“Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (di seguito indicato come struttura) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n.3 moduli per struttura richiedente”*.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016 sono state approvate specifiche disposizioni attuative del citato art. 4 del Regolamento Regionale per il rilascio delle autorizzazioni e accreditamento dei Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD).

La Giunta Regionale, con la citata Deliberazione n. 1667 del 26/10/2016, relativamente alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4, che prevede l'attivazione *“fino ad un max di n.3 moduli per struttura richiedente”*, ha precisato che ciascun Ente Gestore possa richiedere complessivamente l'attivazione di max 3 moduli nel territorio regionale.

Considerato che tale precisazione risulta restrittiva sia per gli Enti Gestori interessati ad attivare più strutture sul territorio regionale, che per gli Enti Gestori di più strutture sanitarie e socio sanitarie sul territorio regionale che già erogano tali tipologie di prestazioni, si propone di stabilire che gli Enti Gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL .

Conseguentemente si propone, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione, di stabilire che, fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004.”*, è quella di pubblicazione

della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con la precisazione che le richieste di compatibilità già trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 saranno comparate congiuntamente alle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni nel bimestre decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L. R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di stabilire che gli Enti Gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL .
- di stabilire che, al fine di assicurare la piena applicazione della suddetta modifica e consentire la massima partecipazione, fermo restando la validità delle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016, la data utile per il computo del bimestre previsto dal punto 5) della DGR n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004."*, è quella di pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con la precisazione che le richieste di compatibilità già trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 saranno comparate congiuntamente alle richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni nel bimestre decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta di provvedere ai successivi adempimenti.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante